**Padre padrone: lo ius corrigendi**

Dopo l’Unità di Italia entrò in vigore il primo Codice civile nazionale, il cosiddetto codice Pisanelli del 1865. Il legislatore intervenne sul sistema dei diritti e dei doveri che interessavano l'organizzazione della vita familiare. La famiglia era pensata e voluta come un’unità gerarchica fondata su relazioni di potere, questo principio era dichiarato nell'articolo 131 che sanciva “il marito è capo della famiglia: la moglie segue la condizione civile di lui, ne assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare residenza”. Con diversi articoli successivi tra i quali il 134, che sanciva per la moglie il vincolo dell'autorizzazione maritale anche per semplici operazioni economico commerciali e il 220 che assegnò al padre l'esercizio esclusivo della potestà sui figli, era costituita la condizione di subordinazione giuridica delle donne sposate. Il capofamiglia possedeva diversi strumenti per garantirsi la posizione di comando, tra questi era considerato legittimo e comune anche il ricorso alla violenza per ricondurre all'obbedienza moglie e figli. Lo ius corrigendi, cioè il diritto dell’uomo di “educare e correggere” anche con l’uso della forza la moglie e i figli, benché non fosse esplicitamente previsto nel codice era istituto giuridico indirettamente garantito dal fatto che nella giustizia civile e in quella penale si discutevano gli eccessi da sanzionare, stabilendo implicitamente che esisteva una quota di violenza correzionale legittima. Le donne dovevano subire questa situazione e potevano chiedere la separazione legale per colpa solo in caso di eccessi, sevizie e gravi ingiurie. Nel primo Codice penale unitario del 1889, noto come codice Zanardelli, vennero però contemplati tra i delitti contro le persone sia l'abuso dei mezzi di correzione che arrecavano danno o pericolo alla salute, sia i maltrattamenti verso persone della famiglia.

A distinguere i due reati eral'intenzione, l'animus, con il quale le violenze erano perpetrate: nel caso di maltrattamenti l'autore era mosso da rancore e avversità nei confronti della vittima; mentre nell’ abuso dei mezzi di correzione egli si proponeva il miglioramento della vittima, era mosso da sentimenti di benevolenza e utilizzava mezzi che soltanto eccedevano la misura della correzione.

Quale fosse il limite e il contesto entro cui le violenze non giustificavano la separazione né costituivano reato era la domanda che impegnò i tribunali nei decenni successivi. A fronte di una codificazione volutamente ambigua ai magistrati spettò il compito di trovare la giusta misura tra la necessità di confermare l'indissolubilità matrimoniale e quella di non tollerare oltre misura lo scandalo e il turbamento sociale causati da violenze domestiche. In generale l'ordinamento dei tribunali fu quello di pronunciarsi a favore della separazione solo in presenza di pericolo di vita per la donna e in ogni caso, mostrando una certa contrarietà a sciogliere matrimoni di lungo corso e con molti figli. Gli elementi utilizzati dai giudici per stabilire se le violenze fossero state eccessive o meno furono diversi, tra questi elementi un ruolo determinante sembra lo abbia avuto la reputazione e lo status sociale dei protagonisti dei fatti; così mentre si pensava che tra le persone di ceto più alto uno schiaffo e un pugno fossero atti eccessivi e quindi sufficienti per concedere la separazione, lo stesso non valeva per il volgo, che si riteneva avesse la soglia della violenza e dell'eccesso più alta. Un altro fattore che ebbe un peso notevole nelle sentenze e nei dibattiti era il comportamento e la condotta femminile: in che misura la donna aveva provocato e quindi meritava le violenze? Nelle cause di separazione per colpa, dunque, si finiva per discutere non tanto delle sevizie, delle percosse, delle ingiurie perpetrate da mariti gelosi o tiranni, quanto di costumi e contegni femminili. Oltre alle condotte morali e sessuali femminili, diversi procedimenti portarono in tribunale storie matrimoniali in cui la violenza maritale era addebitata all'eccessiva autonomia o al troppo potere economico delle donne. Attraverso la violenza gli uomini volevano anche riaffermare pubblicamentela loro posizione di dominio rispetto alle donne che conducevano imprese e mandavano avanti la casa. Infine, tra gli elementi che condizionavano la decisione dei giudici svolse un ruolo importante proprio la questione della pubblicità delle violenze, soprattutto nei casi che riguardavano coppie di classe medio alta. Se le percosse o le offese avvenivano nel privato della casa coniugale, senza provocare pubblico scandalo e l'intervento del vicinato, non giustificavano la concessione della separazione. La gerarchia familiare prevista nel Codice civile del 1865 rimase immutata per molti decenni e nelle sentenze relative a istanze di separazione per sevizie, eccessi, ingiurie gravi non si notarono significativi cambiamenti, neanche al passaggio dal governo liberale a regime fascista. Le percosse e le offese continuarono a essere misurate e soppesate al fine di stabilire di volta in volta se esse fossero state eccessive o potessero ritenersi una consuetudine di vita o addirittura una manifestazione di amoroso attaccamento. Anche il nuovo Codice civile approvato nel 1942 non apportò modifiche al sistema dei diritti e doveri dei coniugi, mantenendo il marito a capo della famiglia, la patria potestà e l'indissolubilità del matrimonio. Rispetto a 60 anni prima si registrò solo l'assenza dell'autorizzazione maritale, abolita nel frattempo con la legge del 1919 numero 1176, che riconobbe maggiore libertà alle donne nella gestione dell'economia familiare. In campo penale qualcosa cambiò con il codice del 1930, ma nella direzione di un ulteriore rafforzamento degli interessi della famiglia e della sua unità a discapito degli interessi individuali e femminili in particolare. La famiglia incontrò nel nuovo codice speciale tutela, essa venne considerata non l'unione degli interessi degli individui che la componevano, ma un soggetto di interessi giuridici distinto che il diritto penale tutelò con un titolo a parte, l’XI, intitolato Dei delitti contro la famiglia. Tra questi reati vennero compresi l'abuso dei mezzi di correzione e i maltrattamenti in famiglia. È da segnalare, inoltre, che il nuovo codice stabiliva una netta e significativa differenziazione di pene per punire la morte derivante da abuso dei mezzi di correzione rispetto a quella dovuta a maltrattamenti: nel primo caso, la reclusione prevista era da tre a 8 anni, mentre nel secondo caso da dodici a vent'anni. Si sanciva così che l'uccisione derivante da percosse o altri atti frutto della volontà correzionale fosse meno grave di altre. Il nostro ordinamento giuridico è stato a lungo colpito dalla violenza di genere: fino al 1956 era in vita lo ius corrigendi, il potere correttivo del pater famiglia che comprendeva anche l’uso della forza. Sebbene oggi la legge sullo ius corrigendi non esista più, sopravvive l'immaginario che alimentava. Nonostante la crescente sensibilità della gravità del fenomeno, nonostante la mobilitazione di associazioni femminili, femministe e di recente anche maschili per contrastare ogni forma di violenza di genere, anche attraverso una condivisa riflessione critica sull’immaginario culturale maschile che supporta e talvolta addirittura giustifica queste violenze, il numero di femminicidi in Italia è costante. Una “cultura della violenza" che sopravvive alle diverse azioni di contrasto e continua ad alimentarsi di luoghi comuni sull’identità maschile, secondo il modello dell’uomo forte e autoritario, destinato “per natura” a possedere e a comandare. L’idea di un ruolo sottomesso delle donne al “capo-famiglia”, prima il padre e poi il marito; i valori, le tradizioni e persino le leggi che consideravano la violenza domestica contro donne e minori un “fatto naturale”, normale, addirittura giustificabile e socialmente accettato sono state dominanti per un tempo superiore a quanto si possa immaginare, rendendo a lungo opaca, se non invisibile, la violenza di genere proprio perché essa coincideva con quei valori. Il nostro ordinamento giuridico è stato, del resto, permeato a lungo di violenza, alimentandosi di disvalori considerati “valori insopprimibili” e di un “immaginario patriarcale” che ha segnato profondamente la storia e il diritto dell’Europa medievale, moderna e contemporanea. Basti pensare che, nonostante l’entrata in vigore della nostra Costituzione e, in particolare dell’art. 29 che proclama la “eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”:

* solo nel **1956** la Corte di Cassazione ha deciso che al marito non spettava nei confronti della moglie e dei figli lo Ius corrigendi (art. 571 c.p.), ossia il potere educativo e correttivo del padre famiglia che comprendeva anche la coazione fisica;
* solo tra il **1968** e il **1969** la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 559 del codice penale che puniva unicamente l’adulterio della moglie;
* solo nel **1975** il nostro ordinamento giuridico ha sostituito la famiglia strutturata gerarchicamente con un nuovo modello di famiglia paritaria;
* solo con la legge n. 442 del 5 agosto **1981** è stato abrogato la rilevanza penale della causa d’onore, un delitto perpetrato per salvaguardare l’onore proprio e della propria famiglia (art. 587 c.p.) cancellando così il presupposto che l’offesa all’onore arrecata da una condotta “disonorevole” costituisse una provocazione gravissima tanto da giustificare la reazione dell’“offeso”;
* Inoltre dopo la legge del **1981** è stato abrogato l’istituto del “**matrimonio riparatore**” (art. 544 c.p.), che prevedeva l’estinzione del reato di violenza carnale nel caso in cui lo stupratore di una minorenne accondiscendesse a sposarla, salvando l’onore della famiglia;
* solo nel **1996**, dopo circa vent’anni di iter legislativo, è stata approvata la legge n. 66 che, nel dettare nuove “Norme sulla violenza sessuale”, trasferiva questo reato dal Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume) del Codice penale al Titolo XII (Dei delitti contro la persona).

Tali ritardi sono espressione evidente delle resistenze e della difficoltà di estirpare nel nostro Paese le radici delle asimmetrie tra i sessi e di conseguenza, della violenza di genere. Oggi quell’immaginario patriarcale non è più presente nelle leggi, nei codici e nella giurisprudenza, ma ha lasciato segni profondi ed evidentemente continua a sopravvivere nei comportamenti di molti.Il ruolo della donna è, secondo una diffusa consuetudine, quello di essere al servizio dell’uomo, come madre e come collaboratrice-aiutante subordinata. Il suo è essenzialmente un servizio di procreazione e di soddisfacimento dei bisogni affettivi e psicologici della prole; collegata a questa funzione di madre c’è la caratteristica della rinuncia e del sacrificio, massime doti riconosciute alla donna. Nietzsche nel libro Così parlò Zarathustra ha scritto: “La felicità dell’uomo si chiama: ‘io voglio’, la felicità della donna si chiama ‘egli vuole’.” È illuminante che i lavori ritenuti adatti alle donne siano quelli del “buon cuore” e del “bel corpo”, vale a dire mansioni che riproducano la sua funzione sessuale e familiare.

Oggi giorno vengono considerati reati sia le violenze provocate dall’abuso di mezzi di correzione sia i maltrattamenti. Il primo reato viene disciplinato dall’articolo 157cp e sancisse che la legge ritiene responsabile del reato di abuso di mezzi di correzione e di disciplina chiunque abbia una posizione di autorità su determinati soggetti, ed ecceda nel metodo correttivo nei suoi confronti, con punizioni, castighi o minacce, causando nella vittima un rischio di danno alla salute**.** Il reato di abuso di mezzi di correzione e di disciplina viene punito con la reclusione sino a sei mesi. La pena è aggravata se dal fatto deriva una lesione personale, mentre nel caso più grave nel quale derivi la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni. Il reato si realizza nel momento in cui l’uso di mezzi di correzione, che di per sé sarebbe lecito, viene nei fatti realizzato con modalità inadeguate ovvero per perseguire un fine diverso da quello legittimo, è proprio in tale momento che l’uso dei mezzi di correzione diviene abuso e quindi penalmente sanzionato. Al contrario ove un soggetto utilizzi dei mezzi che già di per sé non sono consentiti e che costituiscono forme di vera e propria violenza non verrà contestato il reato di abuso di mezzi di correzione, ma fattispecie criminose differenti ovvero i maltrattamenti. A differenza del reato del quale si è scritto nel paragrafo precedente, quello di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non è relativo a un episodio isolato o casuale ma a una condotta abituale che insiste sulla violenza psicofisica in un lasso di tempo sufficientemente apprezzabile**.**

Bibliografia sitografia

-Storia delle donne nell’Italia contemporanea A cura di Silvia Salvatici

-https://www.legalmenteinformati.it/ius-corrigendi-quando-si-passa-dalluso-allabuso-e-reato/

-https://www.ingenere.it/articoli/il-diritto-e-la-violenza-le-tappe-di-una-lentissima-evoluzione

-https://iridedilucecoeva.wordpress.com/donna%E2%80%A6-nei-secoli/subordinazione-sociale-della-donna/#:~:text=Molte%20volte%20le%20interrogazioni%2C%20che,decisioni%2C%20volontario%20atto%20di%20sottomissione.

-https://www.studiolegaledelalla.it/abuso-mezzi-di-correzione-maltrattamenti-famiglia/